

# **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **Oggetto:**

Accordo di effettiva collaborazione con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin".

Proposta di deliberazione n.	
Data Proposta di deliberazione	
Struttura	
L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo  
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario  
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.  
Dott. Leto Andrea

%firma%-1

%firma%-2

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RICERCA, INNOVAZIONE E COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE  
Dott. Romano Zilli

**OGGETTO DELLA PROPOSTA:** Accordo di effettiva collaborazione con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin".

**PREMESSO CHE**

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;
- c) l'adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito a condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- d) il Dipartimento svolge attività di ricerca nell'ambito della Biologia Animale;
- e) l'Istituto svolge studi e ricerche inerenti la sanità animale.

**VISTO CHE**

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" (di seguito chiamato IZSLT) è un ente sanitario di diritto pubblico dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile;

l'Università di Roma "La Sapienza" è un'Università pubblica il cui operato si basa sullo Statuto approvato nella sua versione attuale dal Senato Accademico, emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012, prot. n. 0068595;

si rende necessario formalizzare l'Effettiva Collaborazione tra i due enti al fine di procedere alla realizzazione delle attività del Progetto da parte dei due enti, secondo quanto previsto dall'Avviso suddetto e dal relativo disciplinare di partecipazione.

**CONSIDERATO CHE**

i due enti intendono regolare tramite un apposito accordo il quadro giuridico ed organizzativo della collaborazione predetta.

**DATO ATTO CHE**

l'IZSLT e l'Università di Roma "La Sapienza" hanno definito congiuntamente uno schema di accordo che definisce gli obiettivi della collaborazione;

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

l'Accordo ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata per ulteriori sei mesi previa accordo scritto tra le Parti.

## **RITENUTO**

di procedere all'approvazione dello schema di accordo in oggetto ed in particolare, le parti si impegnano a svolgere presso la propria struttura tutte le attività funzionali al regolare svolgimento di tale collaborazione;

di procedere conseguentemente alla stipula dell'accordo stesso;

di individuare come referente per l'espletamento delle attività e responsabile scientifico del gruppo di lavoro interno all'IZSLT la Dott.ssa Rita Lorenzini, dirigente biologo dell'IZSLT.

## **PROPONE**

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Accordo di effettiva collaborazione con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin";
2. di procedere alla stipula dell'Accordo oggetto della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante del seguente atto;
3. di precisare che l'accordo ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata per ulteriori sei mesi previa accordo scritto tra le Parti;
4. di dare atto che il presente accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto;
5. di individuare come referente per l'espletamento delle attività e responsabile scientifico del gruppo di lavoro interno all'IZSLT la Dott.ssa Rita Lorenzini, dirigente biologo dell'IZSLT.

Ufficio Ricerca, Innovazione e Cooperazione  
Internazionale  
(Dott. Romano Zilli)

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente dell'ufficio Ricerca, Innovazione e cooperazione internazionale avente ad oggetto: Accordo di effettiva collaborazione con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin";

sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

ritenuto di doverla approvare così come proposta;

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Accordo di effettiva collaborazione con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin";
2. di procedere alla stipula dell'Accordo oggetto della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante del seguente atto;
3. di precisare che l'accordo ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata per ulteriori sei mesi previa accordo scritto tra le Parti;
4. di dare atto che il presente accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto;
5. di individuare come referente per l'espletamento delle attività e responsabile scientifico del gruppo di lavoro interno all'IZSLT la Dott.ssa Rita Lorenzini, dirigente biologo dell'IZSLT.

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**  
(Dott. Andrea Leto)

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

### TRA

Il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università di Roma “La Sapienza”, (di seguito chiamato BBCD) con sede e domicilio fiscale a Roma in P.le Aldo Moro, 5 C.F. n. 80209930587, *pec* dip-bbcd@cert.uniroma1.it, rappresentato dal Direttore *pro-tempore* Prof. Marco Oliverio

### E

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, d’ora in poi denominato “Istituto”, P.I 00887091007 con sede legale in via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma, Tel. +39 0679099, fax +39 0679340724, *email* info@izslt.it, nella persona del Dott. Andrea Leto, nato a Alcamo (TP) il 30/07/1956, in qualità Direttore Generale f.f. e legale rappresentante.

#### **Premesso che:**

- a) l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;
- c) l’adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito a condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- d) il Dipartimento svolge attività di ricerca nell’ambito della Biologia Animale;
- e) l’Istituto svolge studi e ricerche inerenti la sanità animale;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1**

##### **(Oggetto dell’accordo)**

Con il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art 15 della Legge 241/90, le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione scientifica e tecnologica secondo gli obiettivi indicati nella “Sintesi”.

In particolare, le parti si impegnano a svolgere presso la propria struttura tutte le attività funzionali al regolare svolgimento di tale collaborazione. La durata della collaborazione è di mesi 24 a far data dalla sua approvazione nella seduta del consiglio BBCD di cui in premessa.

#### **Art. 2**

##### **(Costi)**

Il presente accordo è stipulato a titolo gratuito.

#### **Art. 3**

##### **(Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione dalle Parti)**

Per le attività oggetto del presente Accordo, il BBCD e l’Istituto si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, le strutture, le attrezzature e le conoscenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

#### **Art. 4**

##### **(Responsabili scientifici)**

Il responsabile scientifico per l'Istituto è la Dott. Rita Lorenzini

Il responsabile scientifico per il BBCD è il Prof. Riccardo Castiglia.

Le Parti delegano ai rispettivi responsabili, nell'ambito di quanto stipulato, le decisioni operative necessarie per l'attuazione del presente Accordo.

#### **Art. 5**

##### **(Regime dei risultati della collaborazione e proprietà intellettuale)**

Salvo diverso accordo tra le Parti, i diritti sui risultati delle ricerche svolte dal BBCD e dall'Istituto, nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo, sono di titolarità delle due parti.

#### **Art. 6**

##### **(Durata dell'accordo)**

Il presente Accordo ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata per ulteriori sei mesi previa accordo scritto tra le Parti.

#### **Art. 7**

##### **(Copertura assicurativa)**

Il BBCD garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo. L'Istituto garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

#### **Art. 8**

##### **(Sicurezza nei luoghi di lavoro)**

I datori di lavoro del BBCD e dell'Istituto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegnano a garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente accordo e a tal fine si impegnano a cooperare ed a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi. Ciascuna Parte è responsabile dell'attuazione, nei propri luoghi di lavoro, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In caso di accesso di personale di una Parte presso i locali dell'altra Parte, la Parte ospitante sarà responsabile della informazione dei lavoratori della Parte ospitata sui rischi presenti, sulle norme comportamentali da rispettare e sulle procedure di emergenza. I lavoratori della Parte ospitata saranno obbligati al pieno rispetto delle suddette norme di comportamento e regole di sicurezza.

#### **Art. 9**

##### **(Risoluzione)**

Qualora una delle parti venga a trovarsi nella impossibilità di effettuare le attività di cui all'art. 1 del presente accordo, quest'ultimo si intenderà automaticamente risolto.

#### **Art. 10**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016. Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’Accordo medesimo.

**Art. 11  
(Controversie)**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo.

**Art. 12  
(Registrazione e spese)**

Il presente accordo, sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente.

Le spese per l’imposta di bollo, inerenti al presente contratto, sono a carico dell’Istituto.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data \_\_\_\_\_

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”  
Università La Sapienza Roma

Direttore Prof. Marco Oliverio

\_\_\_\_\_

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della  
Toscana “M. Aleandri”  
Il Direttore Generale Dott. Andrea Leto

\_\_\_\_\_

**1. Proponente:**

Università La Sapienza Roma, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin BBCD”.

**2. Partecipanti:**

CNR istituto di ricerca ecosistemi terrestri. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ‘M. Aleandri’.

**3. Titolo del progetto:**

Monitoraggio del fenomeno della resistenza ai rodenticidi anticoagulanti nelle isole Eolie.

**4. Gruppo di progetto:**

Riccardo Castiglia, Francesco Gallozzi (BBCD), Paolo Colangelo (IRET), Rita Lorenzini, Lorenzo Attili (Istituto).

**5. Sintesi:**

Il topolino delle case, *Mus domesticus* è uno dei roditori sinantropici più importanti, per la severità del suo impatto, a livello italiano. La maggior parte delle operazioni di controllo vengono effettuate utilizzando rodenticidi anticoagulanti. Questi composti inibiscono il complesso della vitamina K 2,3-epossido reductasi (VKORC) del ciclo di sintesi della vitamina K, un cofattore essenziale per la coagulazione del sangue. L'inibizione della VKORC uccide il roditore, dopo diversi giorni di esposizione, attraverso emorragia interna. Nonostante solitamente efficaci nel gestire le infestazioni murine, l'uso dei rodenticidi anticoagulanti presenta numerose problematiche a causa del loro potenziale effetto sulle specie non bersaglio. Se in diversi paesi europei lo stato delle conoscenze è piuttosto approfondito, in Italia si dispongono di scarsissimi dati sul fenomeno della resistenza ai rodenticidi e sulla presenza, distribuzione, frequenza di SNPs al *vkorc1* legati a questo fenomeno. Finalità del progetto è quella di realizzare una mappa di distribuzione e frequenza degli SNPs potenzialmente coinvolti nel fenomeno della resistenza agli anticoagulanti per le popolazioni di *Mus domesticus* delle isole Eolie. Il progetto consentirà l'adozione di strategie efficaci di gestione della resistenza. Infatti in presenza di resistenza è controproducente l'uso di anticoagulanti e conseguentemente è necessaria la messa in atto di metodi alternativi di controllo. Al contrario, in assenza di fenomeni di resistenza, è preferibile l'uso di anticoagulanti di più basso impatto ambientale.